LA TUTELA DELLA PRIVACY

Prof. F. Sivilli

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

Il diritto alla tutela della *privacy* non trova esplicito riferimento nella Costituzione italiana, ma si ricava dal contenuto di diversi articoli della stessa Carta Costituzionale

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

Sentenza Corte Costituzionale nr. 38/73 riconduce artt. 10 c.c. e 96 e 97 l. 633/41 sul diritto d'autore – Tutela dell'immagine – ai diritti inviolabili dell'uomo (artt. 2 e 3 della Costituzione)

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

- **Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili della solidarietà politica, economica e sociale».**

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

- Art. 3 «Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

  E' compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, **limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini**, impediscono il **pieno sviluppo della persona umana** e **l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori** all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ».

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

- Art. **13** «**La libertà personale è inviolabile**».
- Art. **14** «**Il domicilio è inviolabile**».
- Art. **15** «**La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili**».
- Art. **21** «Tutti hanno diritto di **manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.** La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure...»

FONDAMENTI NORMATIVI
Diritto Comunitario e Internazionale

- **Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo - CEDU** (Roma 4/11/1950, ratificata con legge 848/ 1955):
  - **Art. 8 «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»;**
- **Raccomandazione Assemblea Consiglio d'Europa** n.509 31/12/1968:
  - **Verifica effettiva capacità protezione art. 8 CEDU al diritto alla vita privata riguardo progressi scientifici e tecnologici in atto;**
- **Risoluzioni Comitato dei Ministri C.d'E.:**
  - N. 22 del 26/09/1973: **Banche Dati Private**
  - N. 29 del 20/09/1974: **Banche Dati Pubbliche**.

FONDAMENTI NORMATIVI
Diritto Comunitario e Internazionale

- **Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale** (o Conv. di Strasburgo – Cons. d'Europa 17/12/1980):

  Atto non **self executing:** impone agli Stati firmatari di adottare misure atte a rendere efficaci negli ordinamenti interni i principi in esso enunciati:

  - Dati personali **corretti**, **pertinenti**, **aggiornati** e **non eccessivi**;
  - Particolare tutela **Dati Sensibili**: origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, stato di salute, abitudini sessuali, condanne penali;
  - **Misure di sicurezza** per impedire distruzione accidentale e **accesso, modifica o diffusione non autorizzate delle informazioni**;
  - **Diritto individuo a conoscere esistenza di *database* che lo riguarda** di prenderne visione ed ottenerne la rettifica in caso di errori.

FONDAMENTI NORMATIVI
Diritto Comunitario e Internazionale

- **Accordo di Schengen** Legge 388/93 **Istituzione del S.I.S.**;
- **Direttiva 95/46/CE**. Norma quadro in materia di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali**;**
  - Impegno degli Stati membri a garantire, in materia, un trattamento equivalente;
  - **Obbligo del consenso al trattamento dei dati** da parte dell'interessato attraverso una manifestazione di volontà libera specifica ed informata;
  - Obbligo per ogni Stato membro di prevedere **un'autorità Garante**, avente specifici poteri in materia.

FONDAMENTI NORMATIVI
Diritto Comunitario e Internazionale

Art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (approvata a Nizza il 7/12/2000 e confluita nella Carta costituzionale dell'Unione Europea firmata a Roma il 29/10/2004):

- **Diritto alla protezione dei dati di carattere personale;**
- **Trattazione dati per finalità determinate e su consenso della persona interessata o legittimo fondamento previsto dalla legge;**
- **Controllo rispetto regole a cura Autorità indipendente.**

Scissione del "diritto alla tutela dei dati personali" rispetto al tradizionale "diritto alla riservatezza"

Protezione dei dati = poteri di intervento.

FONDAMENTI NORMATIVI derivanti dal diritto interno

- **(Legge n. 675 del 31/12/1996)**

- **Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» o «Testo unico sulla privacy»**

DIRITTO ALLA PRIVACY DEFINIZIONE

Diritto di compiere libere scelte senza condizionamenti o discriminazioni dettate dall'immagine che altri hanno costruito sull'interessato.

Autodeterminazione e sovranità su di sé

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..

DATI IDENTIFICATIVI

- **Dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato, come i dati anagrafici (*ad esempio*: nome e cognome), le immagini, ecc.;**

DATI SENSIBILI

- **Dati personali che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale**

DATI GIUDIZIARI

- **Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (*ad esempio*, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.**

PRINCIPI TRATTAMENTO DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI

- **Da parte di soggetti pubblici, consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante e solo se indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali**
- **Modalità volte a tutelare diritti, libertà fondamentali e dignità dell'interessato;**
- **Non utilizzabili nell'ambito di test psico-attitudinali**

In particolare, per i Dati Sensibili:

- **Necessità del consenso scritto ed informato dell'interessato**

DATI SANITARI

- **Dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati**

OBBLIGHI

- **Conservazione separata da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono loro utilizzo**
- **Divieto di diffusione**
- **Consenso, documentato, per trattamenti indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute dell'interessato;**
- **Informativa (con modalità semplificate ed effettuate dal medico generico, dal pediatra o da struttura sanitaria);**

DATI SANITARI

L'informativa ed il consenso al trattamento possono intervenire successivamente alla prestazione in caso di:

- **Impossibilità fisica, incapacità di agire dell'interessato o non sia possibile acquisirlo da chi esercita la patria potestà o un prossimo congiunto, un familiare, ecc. ecc.;**
- **Rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute dell'interessato o la salute pubblica.**

DATI SANITARI

Misure per la tutela delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati (art. 83):

- **In situazioni di attesa evitare chiamata nominativa dell'assistito**
- **Distanze di cortesia o barriere**
- **evitare durante colloqui conoscenza di informazioni sanitarie da parte di terzi**
- **rispetto dignità interessati nel corso prestazioni mediche o operazioni trattamento dati**
- **Ricezione visite presso i reparti solo previa informazione dell'interessato**
- **obbligo del rispetto del segreto professionale per tutti gli incaricati**

DATI SANITARI

- **I dati sanitari idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato possono essere comunicati dal medico di fiducia o persona autorizzata dalla struttura sanitaria**
- **La comunicazione deve tener conto della condizione culturale, psicologica del paziente, essere effettuata con circospezione e senza escludere elementi di speranza**

DATI SANITARI

Prescrizioni sanitarie:

- **Le ricette di medicinali a carico del S.S.N. devono permettere di risalire, con modalità elettroniche o cartacee, alla identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse con il controllo della correttezza della prescrizione e alle verifiche amministrative**
- **nelle prescrizioni cartacee ripetibili di medicinali non a carico del S.S.N., le generalità dell'interessato non sono indicate, salvo si ritenga indispensabile poter risalire alla sua identità per una effettiva necessità sanitaria**

DATI SANITARI

HIV:

- **Sottoposizione agli accertamenti solo a tutela del paziente**
- **Comunicazione dei risultati esclusivamente all'interessato**
- **Notifica, da parte del medico, al Centro Operativo AIDS presso l'Istituto Superiore di Sanità**

Stupefacenti:

ALTRI DATI

- **Comunicazioni elettroniche, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero definito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (es. via Internet o telefono)**
- **Dati relativi all'ubicazione, informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti (geolocalizzazione)**

DEFINIZIONE DI INTERESSATO

La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

- **Trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici ammesso solo con consenso espresso dell'interessato**

- **Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le previste informazioni**

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, le conseguenze di un eventuale rifiuto, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati, il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare o del suo rappresentante nel territorio dello Stato.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Diritto di conoscere, con accesso gratuito al registro generale dei trattamenti tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

DEFINIZIONE BANCA DATI

Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

DEFINIZIONE DI «TRATTAMENTO»

Ogni operazione compiuta - manualmente o con strumenti elettronici – sui dati personali di un individuo.

- Raccolta, conservazione, elaborazione, modifica, collegamento e confronto, comunicazione e diffusione a terzi, cancellazione e distruzione.

IL TRATTAMENTO DEI DATI

OBBLIGHI:

- **Adozione particolari misure per garantire corretto e sicuro utilizzo dei dati nonché di idonei sistemi di sicurezza volti a rendere i dati inintelligibili salvo caso di necessità alla consultazione**
- **Verifica periodica esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza ed indispensabilità**

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica o giuridica, la Pubblica Amministrazione o altro Ente od Associazione cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

OBBLIGHI

- Notificazione del trattamento
- Informazione
- Aggiornamento dei dati
- Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile di dati personali.

MISURE DI SICUREZZA

I dati personali sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Misure Minime di Sicurezza

- Autenticazione informatica
- Sistemi di autorizzazione
- Aggiornamento periodico delle autorizzazioni conferite agli addetti al trattamento
- Protezione contro accessi non autorizzati
- Documento programmatico della sicurezza
- Tecniche di cifratura o codici identificativi per l'accesso ai dati sensibili

SANZIONI

Violazioni Amministrative

- **Omessa o inidonea informativa all'interessato** (da 3.000 a 18.000€, se sensibili da 5.000 a 30.000€);
- **Omessa o incompleta notificazione** (da 10.000 a 60.000€).

Illeciti penali

- **Trattamento illecito dei dati** (da 6 a 24 mesi di reclusione)
- **Falsità nelle dichiarazioni al Garante** (da 6 mesi a tre anni di reclusione)
- **Omissione dell'adozione delle misure minime di sicurezza** (arresto sino a 2 anni)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **Organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due da Camera deputati e due da Senato Repubblica con voto limitato**
- **Tiene sulla base delle notificazioni ricevute registro generale dei trattamenti**
- **Controlla il rispetto della legge e dei regolamenti in materia**
- **Riceve segnalazioni o reclami da parte degli interessati**

http://www.garanteprivacy.it/

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **Vieta, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o ne dispone il blocco qualora risulti illecito o non corretto**
- **Segnala al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore**
- **Denuncia fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio**
- **Decide sui ricorsi proposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1**
- **Autorizza il trattamento dei dati personali.**

http://www.garanteprivacy.it/

FINE

fsivilli@unich.it